

DAL 31 GENNAIO 2018 È ENTRATA IN VIGORE LA NUOVA LEGGE APPROVATA IN DATA 14 DICEMBRE 2017 CHE DISCIPLINA IL CONSENSO INFORMATO E LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.).

Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati: accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.

**Il nucleo centrale della normativa è racchiuso nell'art. 4 della nuova Legge secondo cui: "Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica, altresì, una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie."**

Il fiduciario è persona di fiducia, che (nel caso in cui sopravvenga l'incapacità di cui sopra) «faccia le veci del soggetto e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie».

In caso di contrasto tra il fiduciario e il medico, la legge prescrive che la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all'art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria.

Il fiduciario può non accettare l'incarico che, peraltro, prevede una sottoscrizione delle DAT per accettazione, ovvero rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente.

Se accetta, gli viene consegnata una copia delle DAT.

Se le DAT non contengono l'indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.

Le DAT, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico, che «in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale».

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata e consegnata personalmente dal disponente, in busta chiusa, presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza, che provvede all'annotazione in apposito registro, oppure presso le strutture sanitarie.

Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui, ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

Le DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO:

1. **Vanno consegnate personalmente dal disponente in busta chiusa, redatte in forma libera, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza;**
2. La legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte;
3. L'Ufficiale di Stato Civile non può in alcun modo partecipare alla redazione della disposizione né fornire informazione o avvisi in merito al contenuto della stessa;
4. Possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento;
5. L'interessato potrà esprimere la DAT nel modo che ritiene più opportuno, inserendo:
  - i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza nel Comune di Cavaglio d'Agogna);

- l'indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le DAT (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.);
- il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche;
- i dati anagrafici relativi alla nomina del fiduciario;
- la data e la firma.

Gli orari dell'Ufficio di Stato Civile, *PREVIO APPUNTAMENTO*, sono i seguenti:

- il Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
- il Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
- il Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 10.00
- il Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00